

(N. 1333)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1985

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 6 marzo 1976, n. 50, relativa al piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria, ha stanziato, per il sessennio 1976-81, l'importo di 550 miliardi per la realizzazione di un programma di opere di edilizia universitaria (generale e dipartimentale, residenziale, sportiva).

I predetti stanziamenti sono stati assegnati alle Università ed alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per la realizzazione dei rispettivi programmi.

Dal punto di vista strettamente contabile risultano già utilizzati oltre 500 miliardi; dal lato amministrativo anche la restante parte è già impegnata ed in corso di utilizzazione per l'attuazione dei programmi a

suo tempo approvati dal Ministero, e successivamente aggiornati per rendere più sollecita la realizzazione dei programmi stessi.

L'articolo 1, quarto comma, della legge n. 50 dispone che « a partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato » (con la nuova normativa introdotta dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, lo strumento operativo è rappresentato dalla legge finanziaria).

Per la prima volta nel settore dell'edilizia universitaria viene stabilita, con legge, la continuità dei flussi di finanziamento; soltanto la certezza di flussi continui può infatti permettere l'attuazione di una program-

mazione con quei caratteri di organicità che non erano consentiti nel passato, quando i finanziamenti venivano legati alle leggi speciali che si sono episodicamente succedute nel tempo, mai però in maniera continuativa.

Pur in presenza di vari importanti problemi da risolvere non vi è stato però alcun piano di rifinanziamento del programma.

Al riguardo si deve evidenziare che le Università — che non hanno in linea generale strutture edilizie adeguate alle necessità della ricerca e della didattica, necessità rese più pressanti dall'introduzione nell'ordinamento universitario dei dipartimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — hanno a suo tempo rappresentato le seguenti esigenze:

a) gli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla vigente normativa, che assumono assoluta rilevanza considerato anche quanto è purtroppo accaduto in strutture non in regola, necessitano di finanziamenti che superano l'ammontare dei 400 miliardi;

b) per il completamento di lotti funzionali delle opere — finanziate dalla legge n. 50 — in corso di realizzazione, il fabbisogno rappresentato dalle Università al 12 agosto 1980, comprese le spese per gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche necessarie, è dell'ordine di 450 miliardi.

Al riguardo la legge 7 agosto 1982, n. 526, (articolo 25) ha previsto l'iscrizione sul bilancio dello Stato di un limite di impegno per la concessione di contributi pari all'intera misura degli interessi sui mutui (con ammortamento del capitale a carico del bilancio universitario) da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per il completamento di tali opere.

Ciò ha consentito di mobilitare mutui, per un importo dell'ordine di 200 miliardi, che consentono di fronteggiare meno della metà del relativo fabbisogno, che rimane determinato nell'ordine di circa 250 miliardi (rivalutando lo stesso ai prezzi attuali si è vicini ai 300 miliardi).

È necessario precisare che la Cassa depositi e prestiti non ha concesso mutui per il finanziamento di spese per arredamenti e attrezzature, così che anche lotti funzionali già completati, o che potrebbero essere completati, relativamente alle strutture edilizie, non potranno essere utilizzati per carenza di attrezzature;

c) le ulteriori esigenze per nuove opere, compresi successivi lotti funzionali relativi ad opere finanziate dalla legge n. 50, superano i 3.000 miliardi.

Particolarmente rilevante è inoltre l'esigenza di disporre finanziamenti per interventi destinati alla realizzazione della sede della seconda Università di Roma.

La legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), tra le voci del fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (tabella C), ha previsto l'accantonamento complessivo di 700 miliardi (100 nel 1985, 300 nel 1986, 300 nel 1987) per il rifinanziamento dell'edilizia universitaria.

L'unito disegno di legge è volto all'adozione di un provvedimento ponte, avente carattere di urgenza, con la funzione di raccordo tra la legge n. 50 ed i futuri piani pluriennali di finanziamento dell'edilizia universitaria.

Considerata infatti la ridotta entità dei fondi disponibili, che non consente un discorso di programmazione inteso in senso ampio, l'intervento è rivolto al finanziamento, con procedura semplificata e rapidamente attuabile (per l'importo di 700 miliardi), di opere immediatamente realizzabili, opere cioè per le quali sono state superate le lunghe fasi procedurali che ostano al sollecito inizio dei lavori (aree disponibili, progetti già predisposti), in modo da tradurre sollecitamente gli stanziamenti in opere.

È inoltre previsto il finanziamento di interventi edilizi a favore della seconda Università di Roma, per un importo di 260 miliardi, di cui 120 riservati per la sede della facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico.

Passando all'esame degli articoli si evidenzia quanto segue:

Articolo 1 - Primo comma. — L'importo di 700 miliardi (ripartito negli anni 1985-1988) viene destinato alla realizzazione di opere immediatamente eseguibili a favore delle istituzioni previste dall'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Secondo, terzo e quarto comma. — Sono elencati gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi, con l'indicazione dei rispettivi limiti di importo da destinare agli impianti sportivi ed ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

Quinto, sesto e settimo comma. — Vengono indicate la cadenza degli stanziamenti, la procedura semplificata di ripartizione nonché la possibilità di revoca dei fondi stessi non sollecitamente utilizzati.

Ottavo comma. — Il concorso per l'affidamento degli incarichi di progettazione di ope-

re di edilizia universitaria, di importo superiore al miliardo, viene reso facoltativo; in tal modo le procedure dell'edilizia universitaria vengono snellite e allineate a quelle del Ministero dei lavori pubblici (regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, articolo 1; decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1930).

Articolo 2 — Viene autorizzata la spesa di 260 miliardi, per il periodo 1985-1988, per gli interventi e con le modalità previsti dalla legge 3 aprile 1979, n. 122 (realizzazione della seconda Università di Roma), di cui 120 miliardi riservati per la sede della facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico.

Articolo 3 — Detta le disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il periodo dal 1985 al 1988 è autorizzata la spesa di 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Università e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti.

2. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati ed i lavori appaltati o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti è destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale.

5. L'importo di cui al primo comma è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno 1988.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro 8 mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna.

8. Il pubblico concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, è facoltativo.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel periodo dal 1985 al 1988 da destinare alla seconda Università di Roma per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122, da realizzare con le modalità previste dalla predetta legge. Detto importo, di cui lire 120 miliardi riservati per la sede della facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1985 al 1988 è determinato in lire 960 miliardi. Alla spesa relativa all'anno 1985, pari a 100 miliardi, ed a quella di 300 miliardi, relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.